



PROVINCIA DI TERNI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PERSONALE NON DIRIGENTE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA ART. 16 CCNL 21.05.2018

Il giorno 07 dicembre 2022, alle ore 10:30 in Terni, presso la sede della Provincia, ha avuto luogo l'incontro tra l'amministrazione provinciale, rappresentata dalla Delegazione trattante di parte pubblica così composta:

Dott.ssa Stefania Finocchio

Presidente

ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali:

RSU

Venturi Flavio, Bonifati Marco, Pennesi Gabriele

CGIL - FP

Giorgio Lucchi *Qui entro alle 10,30*

UIL - FPL

Giulio Venturi

CISL - FPS

Paolo Orazi

CSA

LE PARTI

- Dato atto che con D.P. n. 122 del 5.12.2022 è stata autorizzata la sottoscrizione;

➤ ad integrazione e completamento dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 16 comma 2. del CCNL del 21.05.2018 per gli anni 2022 e 2023;

➤ nelle more dell'entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'art. 13 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, del nuovo ordinamento professionale di cui al Titolo III;

stabiliscono e sottoscrivono quanto segue:

PROGRESSIONI ECONOMICHE (art. 16 CCNL 21.05.2018)

1. A norma dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 21.05.2018, la progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni, i risparmi verranno utilizzati nell'anno successivo per il finanziamento degli istituti contrattuali previsti al comma 2. dell'art. 68 del CCNL 21.05.2018.
3. Le progressioni economiche sono attribuite sulla base di criteri selettivi e premiano i dipendenti sulla base degli esiti della prestazione lavorativa e sono attribuite ad una quota limitata di dipendenti, annualmente determinata in sede di contrattazione decentrata e individuata nella soglia massima dall'Ente.

4. Possono essere beneficiari delle progressioni economiche una quantità non inferiore al 35% e non superiore al 50% dei soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni per ogni categoria, arrotondato all'unità per frazioni dallo 0,5 in poi.
5. In sede di ripartizione annuale del fondo si provvede al finanziamento delle nuove progressioni economiche.

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE PROGRESSIONI NELLA CATEGORIA

Le parti convengono che, in applicazione dell'art. 16 del vigente CCNL del 21.05.2018 e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 150/2009, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:

1. Requisito periodo minimo di anzianità

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione per le progressioni orizzontali i dipendenti in servizio presso l'ente a tempo indeterminato, ivi compresi quelli in posizione di comando o distacco, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente. I dipendenti devono avere maturato una anzianità di servizio a tempo indeterminato di 24 mesi nella posizione di progressione economica immediatamente precedente. Per determinare l'anzianità si calcolano anche i periodi maturati a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni in caso di trasferimento in mobilità e quelli prestati a tempo determinato presso lo stesso ente nella stessa categoria e nello stesso profilo.
2. Non sono ammessi alla selezione:
 - i dipendenti per i quali siano intervenute modifiche di categoria durante l'anno oggetto di valutazione;
 - i dipendenti che, a seguito di selezione verticale o di concorso pubblico o progressione orizzontale, non abbiano maturato 24 mesi di effettivo servizio nella nuova categoria o posizione economica;
 - i dipendenti assenti, nel corso dell'anno di valutazione, per periodi superiori a 9 (nove) mesi per qualsiasi causa, ad eccezione di quelle rientranti nelle fattispecie salvaguardate dalle leggi e dai contratti di lavoro.
 - Valutazione negativa e procedimenti disciplinari superiori alla censura.

2. Criteri di valutazione

1. Il principale criterio su cui si fonda la progressione economica è fissato nella valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivare l'istituto, tenendo conto della esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite.

La valutazione verrà effettuata utilizzando la scheda **"REPORT DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI RUOLO: "PROFESSIONALE E COLLABORATORE - PUNTO 4. (valutazione obiettivi X valutazione apporto individuale X coefficiente)"**, di cui al sistema di valutazione vigente nell'Ente, approvato con Delibera del Presidente n. 87 del 28.09.2022.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si terrà conto della media della valutazione positiva triennio precedente. Nel caso di assenza della valutazione in uno di tali anni (3) si fa riferimento a quella dell'anno precedente.

L'Ente individua fasce di punteggio in relazione alla valutazione ottenuta.

2. In caso di parità di punteggio conseguito nella valutazione, si applicheranno i seguenti criteri di precedenza:

- a. anzianità di permanenza nella posizione economica all'interno della categoria
- b. anzianità di servizio nella categoria (A - B- C- D)
- c. anzianità di servizio complessivo presso la Provincia di Terni, sommando eventuali servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni.

3. Procedimento

1. Successivamente alla stipula del contratto collettivo integrativo decentrato con il quale vengono quantificate le risorse della parte stabile del fondo destinate alle progressioni nella categoria, il dirigente/responsabile P.O. competente in materia di personale procede ad una verifica dei potenziali destinatari delle progressioni e provvede a portare l'informazione a conoscenza di tutti i dipendenti dell'Ente con pubblicazione sul sito e avvisi interni che assicurino adeguata diffusione.

2. Per ciascun dipendente è compilata da parte del Dirigente competente la scheda di cui sopra; Ogni dipendente sottoscrive la propria scheda di valutazione in segno di accettazione del punteggio o inserisce le proprie le proprie osservazioni nella parte riservata al valutato.

I dirigenti trasmettono al dirigente/responsabile P.O. del Servizio Personale e Organizzazione i punteggi attribuiti.

3. Sulla base dei punteggi assegnati in conformità ai precedenti commi, viene definita una graduatoria provvisoria e pubblicata sul sito dell'Ente.

Per ogni valutazione è ammesso, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al precedente punto, il ricorso con contraddittorio da parte dei soggetti interessati o dai loro rappresentanti sindacali. Il Servizio Personale e Organizzazione inoltrerà lo stesso al Dirigente competente. Il ricorso verrà preso in esame entro 10 giorni dalla presentazione.

Trascorso tali termini verrà approvata e pubblicata sul sito dell'Ente la graduatoria definitiva.

Allegati:

- all. 1 - scheda di valutazione "Professional"
- all. 2 - scheda di valutazione "Collaboratore"

Letto, confermato e sottoscritto

Terni, li 07 dicembre 2022

Per la delegazione trattante di parte pubblica

(Presidente)



Per la delegazione di parte sindacale

R.S.U.

CISL FPS

CGIL FP

UIL FPL

CSA
